

PERDITA O AVARIA DELLE MERCI TENUTE IN DEPOSITO O "LAVORATE": QUALI LE RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE LOGISTICO?

L'offerta del mercato assicurativo per un programma di copertura completo.

Gli illustri relatori che avete ascoltato hanno, chiaramente, individuato e posto in risalto il rischio cui è esposto l'Operatore Logistico nel momento in cui custodisce, a qualsiasi titolo, le merci del suo cliente.

Facile immaginare che la soluzione definitiva al problema sarebbe quella di stabilire, nel contratto di logistica, che le merci sono assicurate a cura del depositante, **senza possibilità di rivalsa** dello stesso e del suo assicuratore sull'azienda di logistica, prevedendo anche un limite massimo di indennizzo in caso di "colpa grave".

Ma questo è un obiettivo difficile da raggiungere e allora gli unici strumenti di prevenzione e copertura di questo rischio sono:

- A. l'assunzione in proprio dell'onere del risarcimento.**
- B. Il trasferimento del rischio all'assicuratore.**

Sulla prima ipotesi non mi soffermo affatto poiché inutile ogni commento (è la decisione di "autoassicurazione" adottata da chi può disporre di notevoli risorse accantonabili)

Analizziamo invece il secondo strumento, cioè la polizza di Assicurazione, cercando di rispondere al quesito: **Quali caratteristiche dovrà avere la Polizza di Assicurazione per definirsi efficace allo scopo?**

Bene,

la prima cosa da fare, per affrontare il mercato alla ricerca delle migliori condizioni, è studiare il rischio da assicurare e il suo valore, per poterlo conoscere e descrivere, così, correttamente, all'Assicuratore.

Questi sono gli elementi da determinare per studiare l'operatività della garanzia che andiamo a ricercare con la Polizza

- Cosa assicurare
- Per quanto tempo
- Per quali rischi assicurare ,
(cioè solo gli eventi riconducibili alla responsabilità dell'operatore logistico o contro tutti i rischi?)
- Il limite dell'indennizzo

E tali elementi li troviamo tutti nel contratto che avete stipulato con il cliente.

L'origine del Vostro interesse assicurativo sta dunque nel Contratto di Logistica dove, nella sostanza, è stabilito, **chi e per quale somma dovrà assicurare le merci!**

Ecco quindi un esempio delle clausole che consiglio di adottare (previo consulto con il Vostro Legale) per delimitare il rischio da assicurare.

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95
Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.
Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

A) Clausola per Assicurazione a carico del Committente o Proprietario delle merci.

Il Committente (proprietario delle merci) provvede ad assicurare, a sua cura e spese, le merci affidate al Depositario (Operatore Logistico), contro ogni e qualsiasi danno e per i massimali da lui ritenuti congrui e opportuni a coprire i propri rischi.

Tale polizza prevede atto di rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore nei confronti dell'Operatore (1916 CC).

Il committente dichiara:

- di rinunciare a rivalersi nei confronti dell'Operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta polizza.
- di rimborsare all'operatore le spese di demolizione e sgombero e scarica dei residuati del sinistro che ha colpito le proprie merci .
- di rimborsare all'operatore tutte le somme che verranno addebitate allo stesso per danni causati a terzi dall' incendio delle merci del committente

NB. Attenzione! Con questa clausola l'Operatore rimane comunque esposto per:

- il "Danno Indiretto" che il committente potrebbe reclamare
- la rivalsa in "Colpa Grave" che l'Assicuratore del Committente potrebbe nel caso in cui venisse accertata tale circostanza a carico dell'Operatore.

Vedremo di seguito come si può rimediare!

B) Clausola per Assicurazione a carico del Depositario o Operatore di Logistica

Il committente conferisce incarico all'Operatore di provvedere alla copertura assicurativa delle merci contro i rischi di : Incendio, Bagnamento, Furto, Rapina (e inoltre).

Tale assicurazione dovrà essere stipulata per il massimale di €:.....e tale massimale si intenderà come somma assicurata.

Il committente dichiara di rinunciare a rivalersi nei confronti dell'Operatore per qualsiasi somma non indennizzata dalla predetta polizza, salvo il caso di dolo.

NB. Attenzione! Con questa clausola l'operatore rimane comunque esposto per le conseguenze della errata indicazione della somma da assicurare (1907CC – Assicurazione Parziale) Vale a dire: al momento del sinistro il valore delle merci in deposito era superiore alla somma assicurata indicata in polizza.

Vedremo di seguito come si può rimediare!

Nota.

Per risolvere i problemi evidenziati negli NB descritti al termine delle due clausole sopra riportate, (Danni Indiretti, Colpa Grave, Assicurazione Parziale), consiglio di aggiungere nel contratto di Logistica sempre e comunque una clausola che dica:

C) RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

E' stabilito tra le parti che la responsabilità del Depositario, per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto ed anche per Colpa Grave dell'Operatore, conseguente alla perdita o distruzione delle merci tenute in custodia, non potrà in alcun caso superare la somma di €:.....

Questo Vi fornirà la possibilità di stipulare la polizza:

- senza tema di dover far fronte agli effetti della Regola Proporzionale (art. 1907 CC)
- prevedendo garanzia anche per il caso di Vostra Colpa Grave
- assicurando il giusto massimale per il rischio indiretto causato al committente (che dovrà in ogni caso dimostrare!)

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95

Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.

Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

Il programma di Copertura Completo di assicurazione della attività di Operatore Logistico

Giunti a questo punto, per tutto quanto evidenziato in questa mia relazione mi sento di affermare che il programma di Copertura Assicurativa Completo delle merci tenute in custodia, può essere realizzato solo con una polizza dove l'Operatore Logistico è Contraente della stessa.

E' naturalmente impossibile fornire in questa sede i testi delle Condizioni che tale polizza deve contenere, per essere efficace allo scopo, in quanto le clausole del contratto di Assicurazione devono essere opportunamente "personalizzate".

Posso però puntualizzare che, concettualmente, il sistema di copertura ideale è quello che :

- a) viene realizzato dopo accurata analisi
 - degli obblighi di legge in tema di Responsabilità del Depositario e del Vettore
 - degli impegni contrattuali assunti con il cliente
- b) prevede nell'"Oggetto della Garanzia", la precisa descrizione del rischio
- c) prevede, come somma assicurata, l'effettiva esposizione, ragionevolmente ed oggettivamente prevedibile, per legge o per contratto.
- d) Copre, anche, i rischi di:
 - Colpa grave dell'Assicurato suoi rappresentanti e procuratori.
 - Dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato e preposti.
- e) Copre il danno indiretto per interruzione di esercizio subito dall'Operatore Logistico in conseguenza di un Incendio o altro rischio assicurabile,

Infine, e questo è l'aspetto più importante, viene sottoscritto nella piena conoscenza dei termini della garanzia prestata e dei relativi limiti di indennizzo. **(perciò, mi raccomando, leggete sempre la Vostra Polizza!)**

Tecnicamente il programma assicurativo dei rischi gravanti sulle merci tenute in custodia, deve , almeno, dare garantire la copertura per :

- **La perdita o danno delle merci di Terzi, sia durante il deposito che durante il trasporto**
- **Le Responsabilità dell'Operatore per legge o per contratto ,**
- **Il danno patrimoniale causato al cliente per Errori Omissioni commessi durante l'esecuzione del contratto di deposito o Logistica e trasporto**
- **Come far fronte a Rivalse e Ricorso Terzi**
- **Rimborsare i Costi e le spese sostenute per**
 - Rimozione e smaltimento residui del sinistro.
 - Danni indiretti per mancato utilizzo delle strutture
 - le maggiori spese da sostenere per il proseguimento della attività dopo il sinistro
- **l'Inquinamento**
- **la Tutela Legale**

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95

Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.

Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>

Conclusione

Concludo nella speranza di aver contribuito alla consapevolezza del problema ed indotto a questa riflessione:

La complessità della materia "Responsabilità ed Assicurazione", non consente all'Operatore Logistico, di affrontare la Controparte (Cliente ed Assicuratore) senza la consulenza ed assistenza di Consulenti legali esperti della materia e di intermediari Assicurativi riconosciuti dal mercato come "specialisti del ramo Trasporti e Logistica".

In ogni caso è opportuno procedere, periodicamente, alla verifica dello stato e validità delle programma assicurativo in atto.

Allo scopo, certamente Vi potrà tornare utile il servizio **ASSI-Check** che LC Larizza Consulting offre alla clientela, per:

- Individuare e classificare i "rischi assicurabili" presenti in azienda;
- Valutare se le polizze stipulate sono adeguate a coprire i predetti rischi assicurabili
- Agire per revisione e/o riforma dei contratti.
- Intervenire nella Istruzione e liquidazione di pratiche di indennizzo Assicurativo in contenzioso.

Vi ringrazio ancora per l'attenzione e sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e commento su quanto espresso in questa mia relazione.

Franco Larizza

LC srl

Larizza Consulting Insurance Broker

Sede Sociale e Direzione Generale: 20149 MILANO – Via Monte Rosa, 19 – Tel 02.34.53.77.90 – Fax 02.34.53.76.95
Reg. Imp. Milano 179697/99 – R.E.A. 1593018 - C.F. e P. IVA 12856170159 – Matricola Albo Broker 1235/S – Cap. Soc. € 50.000.= i.v.
Internet: E-mail: info@larizzaconsulting.it - <http://www.larizzaconsulting.it>